

DELIBERA 203/2023/CRL/UD del 10/05/2023
ING. G. Cxxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/252072/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del **10/05/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di ING. G. CO del 02/03/2020 acquisita con protocollo n. 0095477 del 02/03/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con l'istanza di definizione l'istante ha lamentato: la mancata emissione della fattura relativa all'acquisto del nuovo cellulare Huawei Mate 10 Pro sottoscritto sul sito Tre.it, area "professionisti" unitamente al contratto di telefonia affari e fatto number portability su un nuovo contratto Tre dedicato ai professionisti, per il numero 3481xxx. L'istante lamenta: "mi stanno fatturando solo la telefonia ma non il cellulare, ma a me sembra ovvio che se faccio contratto su area professionisti mi venga fatturato il cellulare, altrimenti per me è come se avessi acquistato un cellulare senza la possibilità di scaricarlo, come se fossi un privato - cioè ci rimetto € 629 che non scarico e quindi tra l'altro ci pago anche le tasse in più." L'istante lamenta inoltre che la Wind Tre Spa risponde al reclamo, presentato in data 08/05/2019 e nel quale chiedeva "ho fatto il contratto come professionista con partita IVA / PMI (ingegnere), comprensivo del cellulare in 29 rate, oltre alla iniziale da 120.78 euro e la finale da 122 euro per riscatto cellulare. Però continuate a farmi fattura solo per la parte relativa alla telefonia, mentre non mi state fatturando il cellulare - questo naturalmente non mi va bene perché vuol dire che non posso scaricare i circa € 600 per il cellulare, se lo sapevo prima me lo compravo con fattura, quindi, siete pregati di fatturare anche il cellulare, comprese le rate passate. Grazie", nel seguente modo: "Ciao Guido, in riferimento alla tua richiesta del 08/05/2019 e a seguito delle verifiche effettuate, ti confermiamo le Rate Terminale non sono presenti nel documento contabile. I negozianti, infatti, rilasciano lo Scontrino Fiscale per l'acquisto del terminale, che può essere portato in detrazione; se desideri la Fattura, devi richiederla al Punto Vendita dove hai effettuato l'acquisto ma nello stesso giorno di emissione dello Scontrino Fiscale. Grazie per averci contattato! Adriano staff Campania 8 Servizio Clienti 3". L'istante ribadisce di aver effettuato l'acquisto sul sito della Tre Wind spa e lamenta: "Nell'allegato reperito dal sito 3 <https://shop.direct.windtrebusiness.it> a cui si arriva cliccando su "professionisti" su www.tre.it come avevo fatto io (a parte che sul sito da nessuna parte dice che bisogna attivarsi per chiedere fattura, ho provato a vedere di attivare nuovo numero con smartphone incluso in offerta), art. 2 dice "Il Cliente può procedere ad effettuare i propri acquisti inserendo nell'apposito 'carrello' i prodotti e/o servizi di interesse, fornendo i dati anagrafici necessari a completare l'acquisto, scegliendo la modalità di pagamento e indicando i dati per la fatturazione e per la spedizione" E NATURALMENTE AVEVO COMPILATO TUTTI QUESTI DATI art. 5 dice "A fronte di acquisto di smartphone, tablet e prodotti, Wind emetterà una fattura, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e DL 52/2004. Per l'emissione della fattura fanno fede i dati forniti dal Cliente in fase di compilazione dell'ordine" L'istante richiede l'emissione della fattura relativa all'acquisto del cellulare

per € 515,57 oltre iva o, in alternativa, il rimborso della somma € 159,83 per non aver potuto detrarre la spesa, e di € 113,43 per non aver potuto scaricare come l'iva.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva Wind Tre Spa deducendo che: “le doglianze di controparte devono essere ritenute infondate come verrà dimostrato a breve. In data 15/03/2018 veniva inoltrata una proposta di contratto per: - 1 sim ricaricabile consumer con piano tariffario Power 29; 1 terminale HUAWEY MATE 10 PRO, offerta ALL IN MASTER PRO, con formula di vendita a rate e vincolo di 30 mesi. Data scadenza vincolo: 24/09/2020. Costo mensile complessivo pari a 26,84 euro determinato dalla somma del canone dell'opzione pari a 13,52 euro più la rata del terminale pari a 13,32 euro. In data 08/05/2019 perveniva una mail con la quale il cliente contestava la mancata indicazione in fattura della rata del terminale; il reparto preposto forniva un riscontro in data 09/05/2019. In data 18/06/2019 perveniva una segnalazione, tramite l'Associazione dei Consumatori, per reclamare quanto oggetto dell'odierna contestazione; il reclamo, risultava “non accolto” e si procedeva all'invio di una mail di riscontro in data 25/06/2019. In data 12/12/2019 il procedimento di Conciliazione Paritetica, n° 2019/03391, avviato per la stessa doglianza della presente istanza si concludeva con un verbale di mancato accordo.

3. Motivazione della decisione

L'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.2 del Regolamento. L'ambito di applicazione, infatti, attiene esclusivamente al profilo tributario del commercio elettronico indiretto e i profili relativi all'obbligo di emissione di fattura nelle operazioni B2B. e materiale attraverso il sito internet dell'azienda Wind Tre Spa, proprio nella sezione professionisti, indicando e riportando i dati necessari alla fatturazione. E' la stessa Wind Tre Spa a sottolineare nell'art 5 delle condizioni contrattuali che procederà all'emissione della fattura utilizzando i dati inseriti dal cliente. Si tratta in sostanza di richieste che esulano dall'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento Indennizzi dell'Autorità. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di dichiarare inammissibile l'istanza della società G. Cxxx nei confronti della società Wind Tre SpA. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **10/05/2023**

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to